

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 21 giugno 1957 concernente la modificazione
di alcuni articoli delle leggi 5 novembre 1954 sull'ordinamento
e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti

(del 30 gennaio 1958)

Giustamente il messaggio 699 del Consiglio di Stato ricorda come l'applicazione della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati e dei docenti abbia fatto sorgere diverse contestazioni dalle quali sono scaturite azioni rivendicative da parte delle associazioni dei dipendenti dello Stato e la presentazione in Gran Consiglio, il 24 aprile 1955, di una mozione da parte degli on.li Degiorgi e confirmatari circa il computo degli aumenti annuali d'organico in occasione di promozioni o di trasferimenti di classe.

A questa mozione era stato risposto con un messaggio che proponeva la non entrata in materia, tuttavia la discussione svoltasi davanti alla vostra Commissione della Gestione convinceva il Consiglio di Stato della opportunità di presentare proposte circa la modificazione di alcuni articoli della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti e di un articolo della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti. Da ciò il messaggio 699 che la vostra Commissione ha esaminato ampiamente in più sedute.

Constatato come l'articolo 1 del primo disegno legislativo proposto dal Consiglio di Stato, avrebbe avuto per effetto di peggiorare la situazione di alcuni impiegati e che il Consiglio di Stato stesso ha dichiarato di non insistere per l'adozione della formula ivi prevista, detto articolo viene puramente e semplicemente stralciato restando inteso che ha diritto all'aumento anche l'impiegato che ha iniziato la sua attività al primo luglio o al giorno feriale immediatamente successivo.

Dopo ampia discussione e più votazioni eventuali, la vostra Commissione si è poi pronunciata per un ritorno, come proposto dalla mozione Degiorgi, alle disposizioni della legge 1946, la quale al suo art. 29 stabiliva :

« Quando l'impiegato viene trasferito da un posto a un altro di grado superiore, riceve lo stipendio della nuova classe, computati gli aumenti cui ha diritto in base agli anni di servizio prestati per lo Stato ».

Questo testo viene quindi a sostituire nel disegno di legge qui allegato la nuova redazione dell'art. 11 proposta dal Consiglio di Stato.

I commissari prendendo questa decisione sono partiti dalla convinzione che gli inconvenienti prospettati dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, e che si possono riassumere nella possibilità che un impiegato promosso venga a fruire, per anzianità, di una remunerazione superiore a quella percepita da suoi colleghi già in carica, sia compensata dal fatto che si tratta di promozione di impiegati meritevoli che hanno dimostrato con un lungo e diligente servizio alle dipendenze dello Stato di essere atti a coprire le nuove funzioni. Il protrarre a venti anni il conseguimento del massimo di stipendio previsto per la nuova classe verrebbe a limitare eccessivamente gli effetti morali e materiali della promozione la cui possibilità deve essere uno dei maggiori stimoli alla diligenza dei dipendenti dello Stato.

Per queste considerazioni e nell'intento di porre rimedio a quelle situazioni di disagio che si sono create dopo l'entrata in vigore del nuovo organico, so-

prattutto nei riguardi di quegli impiegati la cui promozione e nomina definitiva era stata ritardata di alcuni mesi, la vostra Commissione propone di aggiungere un nuovo articolo del seguente tenore :

« Le disposizioni di cui all'art. 2 di questa legge si applicano con effetto retroattivo a tutte le promozioni avvenute dopo la entrata in vigore della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti ».

La Commissione vi propone invece di aderire agli art. 4 e 5 nella formulazione presentata con il messaggio, e, così pure, di approvare senza modificazioni il disegno di legge che modifica l'art. 30 capoverso 2 della legge 5 novembre 1954.

Per la Commissione della Gestione :

P. Pellegrini, relatore

Borella A. — Caroni — Darani —

Ferretti — Ghisletta — Jolli — Pagani

— Pellegrini A. — Verda — Zeli

Disegno di

LEGGE 5 NOVEMBRE 1954

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti Modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 21 giugno 1957 n. 699 del Consiglio di Stato,

decreta :

Art. 1. — All'art. 9 è aggiunto il seguente capoverso :

« E' riservata l'applicazione dell'art. 11. »

Art. 2. — L'articolo 11 è abrogato e sostituito dal seguente :

« Quando l'impiegato viene trasferito da un posto a un altro di grado superiore, riceve lo stipendio della nuova classe, computati gli aumenti cui ha diritto in base agli anni di servizio prestati per lo Stato ».

Art. 3. — L'art. 23 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 23. — In caso di assenza per malattia, per infortunio non professionale o per infortunio non coperto dall'assicurazione il dipendente percepisce, al massimo in un periodo di due anni, l'intero stipendio per i primi 180 giorni, il 75 % fino a 270 giorni, il 50 % fino a 360 giorni e il 25 % per altri 360 giorni; in ogni caso uno stipendio non inferiore alla prestazione che avrebbe diritto di ricevere dalla Cassa pensioni secondo gli anni di servizio prestati.

²In caso di assenza per infortunio professionale o per evento di cui risponde l'assicurazione militare il dipendente percepisce l'intero stipendio per 360 giorni e il 50 % per altri 360 giorni.

³Le indennità familiari e per i figli non sono soggette a riduzione.

⁴Le assenze interrotte, dalla ripresa del lavoro, per un tempo inferiore a 30 giorni si considerano continuate.

⁵Se l'assenza per malattia o infortunio si protrae oltre due anni, senza interruzione, il dipendente è ritenuto dimissionario, nel qual caso gli sono applicate le disposizioni della legge sulla Cassa pensioni.

⁶Lo stipendio dei docenti per tutte le assenze durante l'anno scolastico è calcolato in proporzione alla durata della scuola.

⁷Lo Stato ha diritto di far eseguire visite di controllo.

Art. 4. — Le disposizioni di cui all'art. 2 di questa legge si applicano con effetto retroattivo a tutte le promozioni avvenute dopo l'entrata in vigore della legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
